

LEGGE 28 luglio 1990, n. 12.

**Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana.**

Pubblicata su GURS n. 37 del 04 agosto 2000 - Regione Sicilia

Art. 1

1. I simboli ufficiali della Regione sono:

- a) la bandiera;
- b) lo stemma;
- c) il gonfalone.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 4 gennaio 2000, n. 1. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. 1. I simboli ufficiali della Regione siciliana sono:

- a) lo stemma.
- b) il gonfalone.».

Art. 2

1. Lo stemma della Regione siciliana, di cui al bozzetto allegato A, che forma parte integrante della presente legge, è costituito da uno scudo alla francese raffigurante al centro la triscele color carnato, con il gorgoneion e le spighe, in campo trinciato color rosso aranciato e giallo.

Art. 3

1. Il gonfalone della Regione siciliana, delle dimensioni di metri due per uno, di cui al bozzetto allegato B, che forma parte integrante della presente legge, è costituito da uno scudo alla francese inquartato raffigurante: nel primo quarto sinistro, in alto, lo stemma normanno di Sicilia (campo azzurro con una banda a due tiri a scacchi color argento e rosso); nel secondo quarto destro, in alto, lo stemma svevo di Sicilia (campo argenteo con un'aquila nera coronata, al volo spiegata); nel terzo quarto sinistro, in basso, la triscele (in colore carnato su campo argenteo); nell'ultimo quarto destro, in basso, lo stemma aragonese di Sicilia (campo colore oro con quattro pali di rosso, fiancheggiati da due aquile sveve coronate, al volo spiegate, color nero, in campo argenteo).

2. Tale scudo è collocato su fondo azzurro, a sua volta campeggiante su uno scudo inquartato (in alto, a sinistra, giallo; a destra, rosso aranciato, con l'iscrizione colore bianco «REGIONE SICILIANA»; in basso, a sinistra, rosso aranciato; a destra, giallo), bordato da un filetto colore oro.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.